Legge regionale 20 dicembre 2002 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

Art. 5

(Funzioni dei Comprensori montani)(2)(3)

1. I Comprensori montani:

a) esercitano le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane;

b) esercitano le funzioni amministrative ad essi attribuite dalle leggi regionali;

c) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea;

d) promuovono l'esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei Comuni o ai medesimi conferite;

e) esercitano le funzioni amministrative ad essi conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;

f) provvedono alla gestione dei servizi ad essi delegata dai Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

2. I Comprensori montani esercitano inoltre funzioni amministrative nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) foreste;

c) agricoltura;

d) risparmio energetico e riscaldamento;

e) turismo;

f) commercio.

3.

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 4/2008

2 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3 L'articolo rivive ad opera dell' art. 70, comma 1, L. R. 26/2014 , fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'art. 36 della medesima L.R. 26/2014.